



**COMUNE DI
CASSANO SPINOLA**
Provincia di Alessandria

DELIBERAZIONE N. 5

Dell'11 maggio 2020

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TARIFFA RIFIUTI CORRISPETTIVA PER LA COPERTURA DEI COSTI DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI

L'anno duemilaventi addì undici del mese di maggio alle ore 18:00 nella Sala delle adunanze consiliari, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi convocati i Consiglieri Comunali, in seduta (a porte chiuse per emergenza COVID-19) STRAORDINARIA di PRIMA CONVOCAZIONE.

All'appello risultano:

N. d'ord.	Nome e Cognome	Presenti	Assenti
1	Alessandro BUSSETI	X	
2	Domenico ALLOISIO	X	
3	Paolo CERIA	X	
4	Beatrice Diletta MERLANO	X	
5	Enrico COLONNA	X	
6	Luigi BOTTARO	X	
7	Giulia LAGORIO	X	
8	Renato BELLINGERI	X	
9	Anna Maria BERGO	X	
10	Manuela MASSONE	X	
11	Bruno Mario FIORETTI	X	
TOTALI		11	0

Assiste alla seduta il Pro-Sindaco del Municipio di Gavazzana Sig. Fabio Monteggi, ai sensi delle vigenti disposizioni statutarie senza diritto di voto ma con diritto di parola e di verbalizzazione,

Assiste l'adunanza con funzioni consecutive, referenti e di assistenza, l'infrascritto Segretario Comunale, *Dr.ssa Domenica LA PEPA* la quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli interventi, l'ing. *Alessandro BUSSETI*, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato, posto al n. 2 dell'ordine del giorno.

IL SINDACO

Informa i convenuti che è presente in aula il dipendente comunale Geom. Marcello Bocca, Responsabile dell'Area Tecnica, per l'illustrazione dei punti più salienti del Regolamento tipo per l'applicazione della tariffa rifiuti corrispettiva per la copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani, avendo partecipato ai lavori della Commissione Tecnica per la stesura del relativo documento, che prima dell'arrivo del presente testo definitivo, ha visto la stesura di svariate bozze.

Ricorda, in proposito, che con deliberazione di questo Consiglio comunale n. 35 del 18.12.2020, veniva disposto, nelle more dell'approvazione, a cura del C.d.A, del CSR, dello schema definitivo del Regolamento tipo per l'applicazione della Tariffa Rifiuti corrispettiva per la copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani (L. 27.12.2013, n. 147, art. 1, comma 668) il passaggio, a far data dall' 1.01.2020, dalla TARI alla tariffa corrispettiva del servizio smaltimento rifiuti, con affidamento al gestore del servizio raccolta e trasporto rifiuti (Gestione Ambiente SpA) anche del servizio di riscossione della relativa tariffa, ai sensi della vigente normativa e in considerazione dell'avvenuto avvio all'1.07.2019 nel territorio del comune di Cassano Spinola del servizio di raccolta rifiuti porta a porta, giusta deliberazione della Giunta comunale n. 38 del 24.06.2019, che rappresenta un importante miglioramento delle prestazioni ambientali del territorio consortile, al fine del raggiungimento degli obiettivi di riduzione della produzione di rifiuti indifferenziati e di miglioramento della raccolta differenziata e riciclaggio previsti dal Piano regionale di gestione dei rifiuti urbani, che ha determinato per il Comune di Cassano Spinola, un percentuale di raccolta differenziata pari al 75,47% relativa al periodo 1.7.2019 31.12.2019 a fronte della percentuale del 32,28%, evitando in tal senso l'applicazione delle sanzioni previste per il mancato raggiungimento della percentuale prevista per legge.

Cede quindi la parola al Geom. Bocca, il quale prima di entrare nel merito della disciplina contenuta del regolamento che consta di n. 31 pagine , n 30 articoli e relativi allegati, sottolinea le non poche difficoltà affrontate nel pervenire al testo definitivo date le diverse realtà dei n. 116 Comuni facenti parte del Consorzio Servizi Rifiuti del Novese, Tortonese, Acquese e Ovadese, e le numerose prescrizioni contenute nelle delibere dell'Autorità di Regolazione per l'Energia, Reti e Ambiente (ARERA), n.443 e 444 del 31 ottobre 2019, dalle quali sono sorti obblighi precisi in capo ai comuni e ai gestori del servizio di gestione dei rifiuti sia relativamente alla predisposizione dei Piani economico finanziari(PEF) la cui costruzione deve avvenire con regole definite e univoche e relativa validazione che in merito alla determinazione delle tariffe all'utenza, confermate in domestiche e non domestiche, sulla base del nuovo metodo stabilito da ARERA con delibere n.443 e 444/2019, ai fini della successiva approvazione da parte dell'Autorità medesima.

Procede quindi ad illustrare in particolare la nuova tariffa corrispettiva, le sue componenti per le utenze domestiche e non domestiche, il calcolo dei litri minimi assegnati pro-die, in base ai componenti dei nuclei familiari sulla base dei dati riportati negli allegati del regolamento.

Ultimata l'illustrazione il Sindaco invita i presenti a formulare allo stesso ogni domanda utile.

Il Consigliere Bruno Mario Fioretti chiede se siano state fatte delle proiezioni in ordine alle conseguenti ricadute sui cittadini in termini di costi. e che vengano date le necessarie informazioni ai cittadini. Si spera che a fronte di un maggior impegno nel fare la differenziata i cittadini possano conseguire una riduzione dei costi.

Il Geom. Bocca riferisce che i risultati delle proiezioni effettuate rilevano sicuramente nell'immediato un incremento dei costi per l'organizzazione dei servizi ed il miglioramento della qualità degli stessi, destinato a ridursi in rapporto ai risultati dell'indifferenziata per i costi elevati che attualmente ne conseguono. Tutto pertanto è rimesso all'impegno dei cittadini.

Il Sindaco assicura che a cura di Gestione Ambiente SpA sarà fatta una campagna pubblicitaria.

La Consigliera Anna Maria Bergo fa presente che il Regolamento in esame, composto di 31 pagine, richiede per la disamina un tempo sufficiente per la disamina e per la discussione di misure che evidentemente incideranno economicamente sulla popolazione, mentre gli è stato recapitato via mail, su propria richiesta alla segreteria, soltanto venerdì c.m.

Il Segretario comunale riferisce che non è previsto per legge e neppure da norma regolamentare l'invio della documentazione e che la stessa era già da venerdì 8.05.2020 posta in visione dei Consiglieri comunale e che comunque ad oggi, a titolo di cortesia, è stata soddisfatta ogni eventuale richiesta pervenuta anche solo per telefono.

La Consigliera Anna Maria Bergo chiede a questo punto al Sindaco se è possibile in futuro trasmetterLe via mail la documentazione all'esame del Consiglio comunale.

Il Sindaco considera accoglibile la richiesta, naturalmente per quanto possibile, compatibilmente con le esigenze momento degli uffici, al fine di scongiurare disservizi per il già particolare aggravio di lavoro degli stessi.

Ultimata la discussione

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO:

- che ai sensi dell'art. 1, comma 668, della legge 27/12/2013, n. 147 *"I comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico possono, con regolamento di cui all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, prevedere l'applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva, in luogo della TARI. Il comune nella commisurazione della tariffa può tenere conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158. La tariffa corrispettiva è applicata e riscossa dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani"*;
- che il Decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 20/04/2017, disciplinante *"Criteri per la realizzazione da parte dei comuni di sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico o di sistemi di gestione caratterizzati dall'utilizzo di correttivi ai criteri di ripartizione del costo del servizio, finalizzati ad attuare un effettivo modello di tariffa commisurata al servizio reso a copertura integrale dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati"*, prevede quale requisito minimo per la misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti la determinazione del peso o del volume della quantità di rifiuto urbano residuo – RUR – conferito da ciascuna utenza al servizio pubblico di gestione dei rifiuti, stabilendo i requisiti minimi dei sistemi di identificazione e misurazione puntuale della quantità di rifiuto;

CONSIDERATO che l'attuale modello gestionale della raccolta dei rifiuti nel territorio comunale, ai sensi delle vigenti disposizioni del Regolamento comunale di gestione dei servizi di raccolta rifiuti approvato con deliberazione C.C. n. 35 del 18.12.2020 è stato dato atto dell'avvenuto avvio, a far data dal 1.07.2020, di un sistema integrato di raccolta differenziata dei rifiuti misurabile; e disposto, nelle more dell'approvazione, a cura del C.d.A, del Consorzio Rifiuti, dello schema definitivo del Regolamento tipo per l'applicazione della Tariffa Rifiuti corrispettiva per la copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani, L. 27.12.2013, n. 147, art. 1, comma 668, il passaggio, a far data dal 1.01.2020, dalla TARI (tassa) alla tariffa corrispettiva del servizio smaltimento rifiuti, con affidamento al gestore del servizio raccolta e trasporto rifiuti anche del servizio di riscossione della tariffa corrispettiva;

CONSIDERATO:

- che la Società Gestione Ambiente s.p.a., affidataria, da parte del Consorzio Servizi Rifiuti del Novese, Tortonese, Acquese ed Ovadese – CSR – quale Consorzio di bacino, del servizio pubblico di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani ed assimilati, ha attivato in questo Comune, in esecuzione delle previsioni del contratto di servizio sottoscritto con il CSR, il sistema di raccolta differenziata dei rifiuti secondo il modello gestionale previsto dal vigente Regolamento di gestione dei servizi di raccolta rifiuti sopra detto ed ha introdotto il sistema di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti, mediante misurazione puntuale della quantità di rifiuto urbano residuo - R.U.R. – prodotto nel territorio comunale;
- che tale misurazione puntuale della quantità di rifiuti è attuata in conformità al Decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 20/04/2017;

VISTO lo schema di Regolamento tipo per l'applicazione della tariffa corrispettiva per la gestione dei rifiuti urbani approvato dal Consorzio Servizi Rifiuti del Novese, Tortonese, Acquese ed Ovadese – CSR con deliberazione A.C. n. 13 del 18/07/2017 e successivamente rivisto dal Tavolo Tecnico costituito presso il medesimo Consorzio;

CONSIDERATO:

- che il modello di determinazione delle tariffe, redatto in conformità al piano finanziario dell'anno di riferimento, è basato sul modello e sui criteri di ripartizione dei costi tra utenze domestiche e non domestiche, contenuti nel Decreto del Presidente della Repubblica 27/04/1999, n. 158;

- che il D.P.R. n. 158/1999 dispone che per l'attribuzione della parte variabile della tariffa alle utenze gli enti locali organizzano e strutturano sistemi di misurazione delle quantità di rifiuti effettivamente conferiti dalle singole utenze, sia domestiche che non domestiche, applicando, qualora non fosse ancora possibile tale valutazione, un sistema presuntivo, prendendo a riferimento i nuclei familiari e i coefficienti proporzionali di produttività per numero di componenti del nucleo familiare per le utenze domestiche e la produzione annua per metro quadrato ritenuta congrua nell'ambito degli intervalli indicati nel medesimo decreto per le utenze non domestiche;

CONSIDERATO che:

- si prevede, con il regolamento allegato al presente atto, adottato ai sensi all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, l'applicazione della tariffa rifiuti corrispettiva, in luogo della TARI applicata sino al 31/12/2019;
- che a seguito dell'istituzione della tariffa rifiuti corrispettiva in luogo della TARI, tale tariffa corrispettiva è applicata e riscossa dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, individuato nella società Gestione Ambiente s.p.a., soggetto affidatario del servizio pubblico di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani ed assimilati in questo Comune;
- che la tariffa rifiuti corrispettiva di cui alla disciplina contenuta nel Regolamento approvato con il presente provvedimento è finalizzata al raggiungimento della copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, così come determinati in base alla deliberazione dall'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (Arera) 31/10/2019, n. 443;

VISTI:

- l'art. 7 e l'art. 3, comma 4, del decreto legislativo 18/08/2000, n. 267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", i quali attribuiscono ai Comuni potestà regolamentare nelle materie di propria competenza, nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dallo statuto, nonché autonomia impositiva nell'ambito dei propri statuti e regolamenti e delle leggi di coordinamento della finanza pubblica;
- l'art. 52 del decreto legislativo 15/12/1997, n. 446, che disciplina la potestà regolamentare dei Comuni in materia di entrate proprie, anche tributarie, prevedendo che per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti;
- l'art. 53, comma 16, della legge 23/12/2000, n. 388, che stabilisce, tra l'altro, il termine per approvare i regolamenti relativi ai tributi locali entro la data di approvazione del bilancio di previsione, prevedendo che detti regolamenti, anche se adottati successivamente, hanno comunque effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento del bilancio di previsione;
- l'art. 1, comma 169, della legge 27/12/2006, n. 296, il quale dispone che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che tali deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio ma entro il predetto termine, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;
- l'art. 13 del D.L. 6/12/2011, n. 201, ed in particolare i commi:
 - 15: *"A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360"*;
 - 15-ter: *"A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per*

l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente."

VISTA la Circolare n. 2/DF emessa dal MEF in data 22/11/2019 ad oggetto: "Art. 15 -bis del D. L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla legge 28 giugno 2019, n. 58. Efficacia delle deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali. Chiarimenti" nella parte in cui prevede che:

- l'art. 15-bis del D. L. n. 34 del 2019, nell'introdurre il comma 15-ter nell'art. 13 del D. L. n. 201 del 2011, ha stabilito per le deliberazioni tariffarie e i regolamenti relativi alla TARI, acquistano efficacia dalla data della pubblicazione sul sito internet www.finanze.gov.it e sono applicabili per l'anno cui si riferiscono – e dunque dal 1° gennaio dell'anno medesimo in virtù del disposto di cui all'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006 – a condizione che tale pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dello stesso anno. Al fine di consentire al MEF di provvedere alla pubblicazione entro il termine del 28 ottobre di ciascun anno, gli atti relativi al tributo in questione devono essere trasmessi, mediante inserimento nel Portale, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno;

- le considerazioni sopra esposte in ordine alla pubblicazione con efficacia costitutiva delle deliberazioni della TARI e alle conseguenze sui versamenti non valgono per la tariffa che i comuni – ai sensi dell'art. 1, comma 668, della legge n. 147 del 2013 – possono prevedere in luogo della TARI, attesa la natura corrispettiva e non tributaria di tale diverso prelievo. È il caso di precisare, al riguardo, che, benché gli atti concernenti la tariffa di cui al citato comma 668, non rientrino nemmeno nell'ambito di applicazione dell'obbligo di invio di cui al comma 15 dell'art. 13 del D. L. n. 201 del 2011, il MEF, ove gli stessi vengano comunque trasmessi, provvede alla relativa pubblicazione sul sito internet www.finanze.gov.it. Tanto in considerazione della complessità del sistema dei prelievi sui rifiuti attualmente vigenti, che può generare incertezza in ordine alla distinzione delle ipotesi in cui la tariffa assume le caratteristiche di un vero e proprio corrispettivo privatistico rispetto a quelle in cui, invece, la stessa – benché basata su sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti – mantiene natura tributaria;

VISTO il Regolamento per l'istituzione della tariffa rifiuti corrispettiva per la copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale (Allegato A);

ACQUISITI gli allegati pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, resi ai sensi dell'art. 49, comma 1, del decreto legislativo 18/08/2000, n. 267, dal Responsabile dell'Area Finanziaria;

ACQUISTO, ai sensi dell'art.239, comma 1, lettera b, del Decreto Legislativo n.267/2000, come modificato dall'art.3 comma 2-bis del D.L. 174/2012, il parere dell'organo di revisione economico finanziaria;

DATO ATTO che con Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18 (decreto Cura Italia), convertito con la legge n.27 del24.04.2020 è stato ulteriormente differito il termine di approvazione del bilancio di previsione 2020-2022 al 31.07.2020;

UDITI gli interventi dei predetti Consiglieri

PRESAO ATTO del parere favorevole all'approvazione del regolamento in esame, espresso dal Pro Sindaco del Municipio di Gavazzana;

RITENUTO di approvare il suddetto regolamento;

Con voti favorevoli n. 8, contrari n. 0, astenuti n. 3 (Consiglieri di minoranza sigg. Anna M. Bergo, Manuela Massone e Bruno M. Fioretti) su n. 11 Consiglieri presenti e n. 8 votanti

DELIBERA

1. DI APPROVARE il Regolamento tipo per l'applicazione della tariffa rifiuti corrispettiva per la copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale (Allegato A);

2. DI DARE ATTO CHE:

- il Regolamento approvato con la presente deliberazione ha efficacia dal 01/01/2020 e pertanto a decorrere da tale data è istituita la tariffa rifiuti corrispettiva in luogo della TARI;
- la tariffa rifiuti corrispettiva è applicata e riscossa dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, individuato nella società Gestione Ambiente S.p.a, soggetto affidatario del servizio pubblico di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani ed assimilati, in conformità a quanto disposto dall'art. 1, comma 668, della legge n. 147/2013;
- oltre all'invio al gestore dell'ultimo ruolo Tari aggiornato, dovrà essere istituito un opportuno flusso informativo tra l'Anagrafe del Comune e Gestione Ambiente, finalizzato a mettere in condizione il gestore di effettuare in modo corretto e puntuale tutte le attività, di aggiornamento inserimento e variazione delle utenze, propedeutiche all'emissione della Tariffa rifiuti corrispettiva.

3. DI STABILIRE che la presente deliberazione sarà trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze, ai sensi di quanto disposto dall'art. 13 del Decreto Legge 6/12/2011, n. 201;

4. DI DISPORRE al Responsabile dell'Area Finanziaria di dare esecuzione ad ogni adempimento conseguente;

5. DI DICHIARARE con voti favorevoli n. 8, contrari n. 0, astenuti n. 3 (Consiglieri di minoranza), la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 134 comma 4° del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.

Letto approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
f.to Alessandro Busseti

II SEGRETARIO COMUNALE
f.to Domenica La Pepa
